

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

II PRESIDENTE

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTO** il D.P.Reg. 14.6.2016, n. 12, relativo al Regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 17.7.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il R.D. 5.2.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.Reg. 30.8.1975 n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

**VISTA** la L.R. 9.5.1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34;

**VISTO** l'art. 60 della L.R. n. 10/1999;

**VISTA** la Legge 08.11.2000 n. 328;

**VISTO** il D.lgs 4 maggio 2001 n. 207;

**VISTO** il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

**VISTA** la Deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana - Adunanza Generale del 22.09.2015, depositata il 24.11.2015, concernente una richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 34 della L.R. 22/86;

**VISTA** la Deliberazione della Corte dei conti – Sez Autonomie n. 4 del 19.01.2016 depositata il 04.02.2016, con la quale, sulla questione interpretativa dell'art.34 della L.R. 22/86, la Sezione delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di diritto: *“ Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite alle assunzioni fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art 97 Costituzione dell' 'obbligatorietà' del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”*.

**VISTO** il D.P. n. 284 del 24.03.1988 con il quale l'IPAB “Casa di Ospitalità Salvatore Bellia” di Paternò (CT) oggi “Residence Salvatore Bellia-S.Luigi Gonzaga-Costanzo Cutore”, è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 1 della Legge 17.7.1890, n. 6972;

**VISTI** i decreti assessoriali n. 656 del 13.3.2006, n. 3670 del 20.11.2006, n. 1980 dell' 1.6.2007 e n. 4027 del 28.12.2007, concernenti la nomina di Commissari straordinari presso l'IPAB sopra indicata;

**VISTI** i decreti assessoriali n. 570 del 12.3.2008, n. 574 del 30.3.2009, n.1853 del 19.11.2013, n. 2434 del 31.12.2013, n. 524 del 12.3.2014 e da ultimo il decreto assessoriale n. 2506 del 16.10.2015, tutti concernenti la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'IPAB “Residence Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore” di Paternò;

**VISTO** il D.A. n. 1520/Serv.7 - IPAB del 23 giugno 2016, con il quale l'Assessore Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha dichiarato la decadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e disposto al contempo la nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Giovanni Riggio, presso l'IPAB "Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" di Paternò, incaricato con funzioni

di ordinaria e straordinaria amministrazione, con il compito specifico di provvedere altresì ad attivare le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 22/86;

**VISTA** la nota prot. 381 del 19/07/2016 e gli allegati di corredo, con la quale il Commissario Straordinario dott. Giovanni Riggio, tra l'altro, dichiara: *“Dal verbale di passaggio di consegne e dalla successiva relazione del segretario direttore emerge inequivocabilmente una situazione finanziaria, contabile e patrimoniale estremamente delicata, con una imponente situazione debitoria .....; .....Le rette incassate, non sempre con regolarità, in atto ammontanti a poco più di euro 30.000,00 (quindi circa € 360.000,00 annui) sono di gran lunga inferiori rispetto alle effettive esigenze finanziarie dell'Ente, stimate per il 2016 in circa euro 650.000,00 annue. .... Conseguentemente... la perdita annua conseguente alla gestione ammonterebbe, solo per il 2016, a circa euro 300.000,00. A ciò si aggiunge una situazione debitoria pregressa, comunicata dal Presidente uscente e dal Segretario direttore, di € 2.991.300,25, alla data dell'8.7.2016,.....debito verso l'INPS e l'INAIL stimato in € 876.090,66 (come da DURC negativo). ..... Il personale di ruolo risulta creditore presso l'Ente di 34 mensilità maturate tra gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ed il personale avventizio risulta vantare consistenti crediti. .... il Conto Consuntivo 2014 è stato adottato dal C. di A. ma non approvato dall'Organo di riscontro tutorio, e quindi occorre adottarlo, ed il conto Consuntivo 2015 non è ancora stato adottato dall'organo di Amministrazione dichiarato decaduto..... Il Bilancio di Previsione 2015 è stato adottato dal C.di A. del tempo e non approvato dall'organo di riscontro tutorio..... Il Bilancio di Previsione 2016 non è stato adottato dall'organo di Amministrazione dichiarato decaduto; il Commissario straordinario Dott. Giovanni Riggio conclude: “la situazione sopra sinteticamente evidenziata traccia un quadro estremamente critico, per il quale l'avvio delle procedure di cui all'art. 34 della l.r. 22/86 è risultata fin da subito indifferibile ed urgente”;*

**VISTA** la nota prot. n. 437 del 22.8.2016, acquisita al protocollo generale n. 26858 dell'1.9.2016, di trasmissione, da parte del segretario direttore dell'IPAB Giuseppe Paternò, della deliberazione n. 55 del 3.8.2016, con la quale il Commissario Straordinario, constatata nel dettaglio la gravissima situazione amministrativa, finanziaria, contabile e gestionale dell'IPAB, dopo avere invano esperito il tentativo di fusione con altre II.PP.A.B. del territorio, delibera l'estinzione dell'IPAB "Residence Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" di Paternò, in quanto essa appare ormai l'unica ipotesi percorribile, stante la situazione amministrativa, gestionale, contabile, patrimoniale rilevata;

**VISTA** la nota prot. n. 27194 del 6.9.2016, di comunicazione al Sindaco del Comune di Paternò dell'avvio del procedimento di estinzione;

**VISTA** la nota prot. n. 28951 del 21.9.2016, con la quale è stata chiesta al commissario straordinario la trasmissione di atto integrativo alla deliberazione n. 55 del 3.8.2016 concernente la situazione del personale, specificando le relative modalità di assunzione, avuto riguardo alla citata deliberazione della Corte dei conti – sez. Autonomie n. 4 del 19.01.2016;

**VISTA** la nota commissariale prot. n. 509 del 26.9.2016, trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di competenza, acquisita al Protocollo Generale n. 30292 del 30.9.2016, nella quale il Commissario straordinario dott. Giovanni Riggio riassume la situazione dell'IPAB, illustrando: mancata approvazione dei conti consuntivi 2014 e 2015; mancata approvazione dei bilanci di previsione degli esercizi 2015 e 2016; disavanzo finanziario maturato già a partire dall'anno 2006 e negli ultimi anni sempre crescente; *esorbitante* situazione debitoria ammontante ad euro 2.991.300,25, di cui una parte consistente relativa al personale dipendente ed ai collaboratori a vario titolo incaricati (circa euro 1.125.000,00) che vantano oltre 30 mensilità arretrate, mentre permarrebbero ingenti debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, come rilevato da DURC negativo per euro 876.090,66; impossibilità per l'Ente di far fronte con regolarità agli acquisti di beni di prima necessità (alimenti, farmaci, presidi sanitari, detersivi...) data l'imponente situazione debitoria nei confronti dei fornitori, e rilevata peraltro la mancanza di atti amministrativi regolari con riguardo alle pregresse forniture; gravissime carenze amministrative nella tenuta degli atti amministrativi e contabili; diversi incarichi professionali e co.co.co. conferiti con modalità inadeguate e che appaiono inutili alle esigenze dell'ente; debiti verso i fornitori di utenze per oltre 200.000,00; debito verso l'Erario con connesse cartelle esattoriali già emesse per poco più di euro 96.000,00; numerose azioni legali, decreti ingiuntivi, pignoramenti ed azioni esecutive varie; inadeguata e non corretta gestione, conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, con valore catastale complessivo di oltre 4.000.000,00; presenza di tre mutui contratti con il Tesoriere dal 2004 al 2007; inoltre il commissario conclude affermando che: *“l'IPAB Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore parrebbe essere stata gestita in maniera impropria, senza tenere conto della effettiva natura pubblicistica dell'Ente ed in molti casi senza tenere conto degli obblighi giuridico- contabili, patrimoniali, di scelta dei contraenti, di corretta conservazione dei documenti e di corretta gestione del patrimonio, che discendono dalla gestione della cosa pubblica.*

*In alcune circostanze e per alcuni atti non risulta essere stata adottata nemmeno la diligenza tipica del buon padre di famiglia e le conseguenze di detta gestione hanno condotto l'ente ad un irreversibile default. Inoltre il servizio socio assistenziale reso (dichiaratamente di pubblica utilità) posto sempre alla base della giustificazione ad ogni scelta operativa, risulta essere stato assicurato senza il concreto rispetto delle norme in materia di salubrità e sicurezza e dei corretti standard socio- assistenziali e sanitari previsti per l'ambito in cui si è operato. Il mantenimento in attività dell'ente, alla data odierna, è dettato esclusivamente dal fatto che il Comune di Paternò ne ha auspicato la prosecuzione al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti e di avere il tempo di pianificare, in una logica gestionale nuova e diversa, la continuità assistenziale in capo al Comune stesso o di altro organismo da costituirsi, subito dopo l'estinzione. Alla luce di quanto precede l'estinzione dell'IPAB è un atto urgente ed indifferibile”.*

**VISTA** la deliberazione n. 70 del 26.9.2016, avente per oggetto “Presenza d'atto della dotazione del personale di ruolo e delle relative modalità di assunzione”, trasmessa dal commissario con la citata nota n. 509 del 26.9.2016;

**VISTI** i decreti del Dirigente Generale pro tempore n. 1695 del 17.7.2015 e n. 2001 del 28.8.2015, concernenti incarichi di verifica ispettiva sulla gestione dell'IPAB di che trattasi;

**VISTA** la diffida prot. n. 32868/Serv.7 dell'8.10.2015, a firma del Dirigente Generale pro tempore, indirizzata ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'IPAB "Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" di Paternò e per conoscenza alla Procura Regionale della Corte dei conti;

**VISTI** i decreti a firma del dirigente del Servizio 7 n.2548 del 21.10.2015, di annullamento del conto consuntivo anno 2014, n. 3005 del 24.11.2015, di annullamento del Bilancio di previsione esercizio 2015, n. 3439 del 16.12.2015 di annullamento del conto consuntivo 2015;

**RITENUTO** pertanto che, per le motivazioni sopra rappresentate occorre procedere con urgenza all'estinzione della IPAB "Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" di Paternò (CT) ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 2, della L. r. n. 22 del 09.5.1986;

**Su** Proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

## DECRETA

**ART.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, l' IPAB "Residence Salvatore Bellia – S. Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" di Paternò (CT) è estinta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.R. n. 22/1986.

**ART.2)** Il patrimonio dell' IPAB suddetta è devoluto al Comune di Paternò (CT), ai sensi dell'art. 34 della L.R. 22/86, come interpretato dall'art. 60 della L.R. n. 10/1999, con assunzione da parte dello stesso Comune di ogni rapporto attivo e passivo; il Comune assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

**ART.3)** Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 07 NOV. 2016

L'ASSESSORE  
On.le Gianluca Antonello Miccichè

IL PRESIDENTE  
On.le Rosario Crocetta

